

**AS1541 – CONSIP – GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI TROCAR ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Roma, 21 settembre 2018

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le bozze della disciplina predisposta da Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – Consip S.p.A. per una procedura aperta volta alla stipula di accordi-quadro per la fornitura di dispositivi medici “trocar” alle pubbliche amministrazioni, si comunica che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 13 settembre 2018, ha esaminato l'istanza. Dall'esame della documentazione prodotta relativamente alla gara in oggetto è possibile formulare le seguenti considerazioni.

In merito alla rilevanza di precedenti accertamenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini della valutazione di esclusione da parte di Consip, si prende positivamente atto che l'attuale formulazione adottata nel disciplinare di gara tenga conto delle indicazioni formulate da questa Autorità nella segnalazione ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 287/1990 nell'ambito del fascicolo *AS1474 (ex S3211) Linee guida n. 6 dell'autorità nazionale anticorruzione – Contrattualistica pubblica*, per la parte in cui riconduce la possibile esclusione dalla gara all'esistenza di un provvedimento inoppugnabile o confermato con pronuncia definitiva dall'autorità giudiziaria competente. Si rileva, nondimeno, come la disciplina di gara vada di conseguenza emendata nel senso di richiedere all'operatore di dichiarare, in aggiunta ai provvedimenti sanzionatori esecutivi AGCM per illeciti *antitrust*, anche la loro intervenuta inoppugnabilità o conferma in via definitiva.

Quanto alle indicazioni circa la rilevanza di un precedente provvedimento in tema di pratiche commerciali scorrette, ai fini della possibile esclusione di un operatore, si richiama in questa sede quanto già osservato dall'Autorità nella predetta segnalazione relativa alle Linee Guida ANAC n. 6. Nello specifico, l'Autorità ha rilevato come non appaia in linea con quanto previsto nella norma primaria, con riferimento agli illeciti professionali suscettibili di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti, la scelta di ricomprendere in tale ambito anche i provvedimenti di condanna “*per pratiche commerciali scorrette*”. Tale tipologia di violazione non appare infatti configurare un illecito professionale riferibile alla contrattualistica pubblica, non inquadrandosi nell'ambito di un rapporto di consumo la condotta posta in essere nella fase di partecipazione dell'operatore economico alla gara.

Quanto, infine, alla possibilità prevista nella disciplina di gara che le imprese adottino forme di partecipazione variabile a seconda dei lotti, l'Autorità richiama la stazione appaltante a prestare particolare attenzione allo specifico onere, alla stessa ascritto, di monitorare la sussistenza di elementi concreti, puntuali e concordati, che siano idonei ad accertare la riconducibilità a uno stesso centro decisionale delle offerte presentate su ciascun lotto da parte di operatori concorrenti (in forma singola o associata) che in altri lotti risultano invece partecipare nella medesima compagine.

L'Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/1990, successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

IL PRESIDENTE *f.f.*

*Gabriella Muscolo*

---